

**Consiglio di Stato**  
**Sentenza n. 2678**  
**Pubblicata il 31 marzo 2021**

[omissis]

1. - La C.I. Società x ha partecipato, nella forma del costituendo raggruppamento temporaneo alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione del centro assistenza anziani, asilo nido, ristorazione scolastica e servizi ausiliari per il Comune di x, indetta dell'x (x). All'esito della gara, il raggruppamento è risultato aggiudicatario (con determinazione del R.U.P. n. 858 del 25 giugno 2019). 2. - La S.I. S.p.a., seconda classificata, ha chiesto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione per la mancata verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria, pur sussistendo i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). La stazione appaltante, accogliendo la richiesta, ha proceduto all'annullamento in autotutela ed ha avviato il procedimento di verifica dell'anomalia, concluso con Det. n. 1475 del 24 ottobre 2019 con un giudizio di congruità dell'offerta formulata dalla C.I. e conseguente aggiudicazione alla stessa. 3. - La S.I. ha impugnato tale provvedimento di aggiudicazione con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il x, che - con sentenza 29 maggio 2020, n. 171 - lo ha accolto nella parte in cui la ricorrente ha dedotto la imprecisione, indeterminatezza e contraddittorietà dell'offerta tecnica presentata dal raggruppamento aggiudicatario, in particolare per la discrasia rilevata in punto di ore di lavoro impiegate per le unità di infermieri previste per lo svolgimento del servizio. Le argomentazioni difensive della stazione appaltante sono state respinte quali inammissibili motivazioni postume del provvedimento impugnato, rese in giudizio, ma non emergenti dall'offerta. Inoltre, secondo il primo giudice, l'offerta dell'aggiudicataria era difforme dal capitolato per quanto concerne il servizio di refezione domiciliare, che il capitolato prescriveva dover essere svolto "7 giorni su 7", mentre nell'offerta aggiudicataria risultava previsto per sei giorni su sette. Quanto alla verifica dell'anomalia, la sentenza ha ritenuto fondato sia la censura incentrata sul rilevante scostamento dal costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali, posto che il raggruppamento aggiudicatario non aveva giustificato il basso tasso di assenteismo degli addetti alla ristorazione; sia quello della modifica dell'offerta economica attraverso le giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia (comportando ciò un aumento dell'offerta economica da Euro 2.524.065,04 a Euro 2.534.381,10 annui). 4. - La sentenza è impugnata dalla soccombente C.I., che ne chiede la riforma sulla base di plurimi motivi che saranno esaminati in prosieguo. 5. - Resiste in giudizio la S.I. che, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, ha altresì spiegato appello incidentale con il quale ha impugna i capi della sentenza relativi al rigetto del quarto, quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo. 6. - All'udienza del 14 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 7. - Con il primo motivo di gravame (pp. 9-15 dell'atto di appello) la C.I. deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'indeterminatezza e la contraddittorietà dell'offerta aggiudicataria, in quanto la rilevata (dal giudice) discrasia, nell'offerta tecnica della C., tra ore "contrattuali" e ore effettive di lavoro degli addetti al servizio non integrerebbe un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta, unica ipotesi che giustificerebbe l'esclusione, dovendosi tenere conto del principio di tassatività delle cause di esclusione. Inoltre, l'assenza di difetti palesi avrebbe dovuto precludere il sindacato giurisdizionale, pena lo sconfinamento in valutazioni di merito non consentite nella giurisdizione di legittimità. Sul punto l'appellante rileva comunque che la lex specialis di gara non imponeva ai concorrenti di indicare le ore di effettivo lavoro del personale impiegato, né vietava di indicare le ore "contrattuali" del personale impiegato; al contrario, il disciplinare di gara, in diversi punti, prescriveva l'indicazione delle ore di lavoro degli addetti secondo modalità diverse (il monte ore di inquadramento contrattuale laddove era richiesta l'indicazione del "monte ore su base mensile"; e, invece, definendo precisamente l'attribuzione delle ore effettive previste per ciascun operatore impiegato nei servizi, laddove si prescriveva di rappresentare il "prospetto turni su base mensile e reperibilità per ciascun turno, turnazione del personale in distacco, riposo dopo la notte"). 8. - Con il secondo motivo (pp. 15-17 dell'atto di appello) si deduce l'ingiustizia della sentenza con riferimento alla seconda censura accolta dal primo

giudice, atteso che sarebbe errato considerare la sostenibilità economica dell'offerta sulla scorta del dato delle ore di lavoro effettive e non delle ore contrattuali, posto che solo quest'ultimo sarebbe rilevante per il disciplinare di gara (si richiama il punto 18 della legge di gara, in tema di criteri di valutazione dell'offerta tecnica). 9. - Con il terzo motivo (pp.17-22 dell'atto di appello) si ribadisce che in base al capitolato tecnico posto a base di gara l'organizzazione del servizio di ristorazione agli utenti domiciliari (da svolgere "7 giorni su 7") non costituiva un elemento essenziale dell'offerta o un requisito minimo indispensabile, né per l'ammissibilità, né per la validità dell'offerta; al più - secondo l'appellante - l'eventuale lacunosa redazione dell'offerta sul punto avrebbe potuto essere regolata nella sede esecutiva del contratto, attraverso la modifica dei turni di riposo dei due autisti; ovvero, mediante una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante. 10. - Con il quarto motivo (pp. 22-28 dell'atto di appello), la C. asserisce l'ingiustizia della sentenza con riferimento all'asserito scostamento tra il tasso di assenteismo del personale addetto al servizio di ristorazione e il tasso di assenteismo indicato nelle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, perché il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la C. ha preso in considerazione i dati sull'assenteismo reale nell'azienda, dimostrando in sede di giustificazioni che il costo per tale voce è inferiore a quello desumibile dalle tabelle ministeriali. Inoltre, in ordine all'ulteriore censura accolta dal primo giudice, concernente l'inammissibile modifica dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, si imputa alla sentenza di non aver considerato che le giustificazioni presentate non riguardavano tutte le voci di costo dell'offerta ma solo alcune componenti. 11. - L'appello è infondato e deve essere respinto. 12. - Ai fini della soluzione della controversia è dirimente (anche ai fini dell'art. 120, comma 10, e all'art. 74, del Codice del processo amministrativo), il contrasto (già rilevato dal primo giudice e non superato con le censure di cui al terzo motivo dell'appello) tra il contenuto dell'offerta tecnica presentata dalla C.I. e le prescrizioni imposte dal disciplinare di gara con riferimento allo svolgimento del servizio di ristorazione per il servizio di assistenza domiciliare. Il capitolato prestazionale prevede, infatti, quale requisito essenziale minimo dell'offerta, lo svolgimento del servizio "7 giorni su 7, tutto l'anno senza pause estive anche nei giorni di festività infrasettimanali escluso solo i giorni di Natale e Pasqua" (cfr. pag. 115, punto 2.3., del capitolato descrittivo e prestazionale); mentre l'offerta tecnica della C.I. (cfr. tabella a pag. 30), nel descrivere le modalità organizzative del servizio in questione, prevede che gli autisti addetti alla consegna per il servizio di assistenza domiciliare riposino la domenica. 12.1. - Il servizio di assistenza domiciliare è uno dei servizi oggetto di affidamento. Il contenuto del contratto di appalto è stato concepito, infatti, come un complesso di servizi (global service), ciascuno dei quali essenziale per le esigenze e i bisogni dell'amministrazione, con l'esplicito obiettivo di individuare un unico interlocutore in grado di assicurarne lo svolgimento in maniera efficiente e coordinata. Non si può, quindi, disarticolare l'oggetto del contratto al fine di stabilire se uno o più dei servizi oggetto dell'affidamento abbiano un peso minore (sotto il profilo quantitativo o qualitativo) rispetto agli altri. Tutti i servizi descritti nel capitolato prestazionale sono, dunque, essenziali; così come lo sono le modalità prestazionali descritte per lo svolgimento di ciascun servizio in termini di requisiti minimi indispensabili dell'offerta tecnica. Pertanto, la difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l'offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la *lex specialis* non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste (in tal senso, di recente, cfr. Cons. St., sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260, nel solco di un orientamento costante e consolidato). 12.2. - La riscontrata difformità dell'offerta tecnica non potrebbe essere corretta o emendata in sede di stipula del contratto, come obiettato dall'appellante, dovendosi applicare, nella fattispecie, il (pacifico) principio secondo cui il regolamento contrattuale da stipulare tra aggiudicatario e amministrazione appaltante deve rispecchiare fedelmente i contenuti dell'offerta aggiudicataria (e questa, come si è veduto, deve essere conforme alle caratteristiche indefettibili prescritte dalla legge di gara). 12.3. - Né sarebbe stato ammissibile, sul punto, il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, precluso quando si tratti di incidere sui contenuti dell'offerta tecnica. 13. Come anticipato, il punto è dirimente e assorbente di ogni altra questione sollevata dall'appellante, posto che la difformità dell'offerta comporta l'esclusione dalla

procedura di gara del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla C.I.. L'appello principale, pertanto, va respinto. 14. - L'appello incidentale proposto dalla S.I., con cui si reiterano i motivi del ricorso introduttivo respinti dal primo giudice, con i quali l'originaria ricorrente in primo grado aveva dedotto ulteriori ragioni di esclusione dell'offerta del raggruppamento C.I., è conseguentemente improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse. 15. - Data la peculiarità della vicenda esaminata, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Dichiaro improcedibile l'appello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>